

**COMUNE DI GAMBUGLIANO**

PROVINCIA DI VICENZA
 Piazza Corobbo 1 - P.I. 00218530244
 Tel. 0444/951601 – Fax 0444/951630

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Numero 7 Del 19-01-2017**

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ZENERE LINO il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tornambe' Francesco

ZENERE LINO	P	TAMIOZZO DENIS	P
ALEARDI ALBERTO	A	VENDEMA DANIELA	P
GIURIATO LEANDRO	P	FORTUNA MARCO	A
GIURIATO RUGGERO	P	FORLIN MATTEO	P
PERIN GIOVANNI	P	LORENZATO FRANCESCO	A
SANTAGIULIANA MARIA	DIEGO P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal

1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014 n. 80 (conversione del decreto Legge 28 marzo 2014 n. 147) che ha abrogato il potere di assimilazione degli enti locali per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, eliminando parte del testo del settimo periodo del comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, stabilendo che:

1. a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

2. sull'unità immobiliare sopradescritta le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

VISTO l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2016) ed in particolare:

· il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

· il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

· il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

VISTO CHE la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

RILEVATO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall'art. 1 comma 683 della L. 147/2013;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 15 del 11/05/2016 con la quale sono state approvate le aliquote IUC per l'anno 2016, con riferimento alle componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nel 2017 nell'ambito dei tributi IMU e TASI, componenti dell'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della citata

Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una

disciplina che prevede:

la non applicabilità:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie

a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

- per i terreni agricoli: l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

l'applicabilità:

- per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo

grado riduzione del 50% della base imponibile IMU alle condizioni di cui alla L. 208/2015 ossia contratto di comodato registrato;

- per gli immobili a canone concordato con la riduzione del 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68 e modificato dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676 Legge 147/2013 secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima della TASI fino all'azzeramento o introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con decorrenza dall'anno 2016, stabilendo l'esclusione della TASI per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi indivisibili;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

CONSIDERATO che la sospensione di cui al punto precedente risulta confermata anche per l'esercizio 2017 come previsto dalla legge di stabilità approvata con Legge 11.12.2016 n. 232 e pubblicata in G.U. n. 297 del 21.12.2016;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale, per garantire gli equilibri di bilancio, a seguito della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, intende confermare le aliquote I.U.C. componenti IMU e TASI come segue:

IMU

- ALIQUOTA 3,60 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ALIQUOTA 7,60 per mille che spetta allo Stato (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
- ALIQUOTA 7,60 per mille per aree edificabili;
- ALIQUOTA 7,60 per mille per tutti gli altri fabbricati, non ricompresi nelle categorie precedenti

TASI

- ALIQUOTA 2,40 per mille (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- ALIQUOTA 1,00 per mille per aree edificabili;
- ALIQUOTA 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ALIQUOTA 2,4 per mille per altri fabbricati

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica, nonché contabile, espressi dal responsabile del servizio competente ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 8 - contrari n. ==, astenuti n. ==, espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 8 consiglieri comunali presenti.

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2016:

TASI

- ALIQUOTA 2,40 per mille (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- ALIQUOTA 1,00 per mille per aree edificabili;
- ALIQUOTA 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ALIQUOTA 2,4 per mille per altri fabbricati

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla

legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può

eccedere il 2,5 per mille;

3) di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

approvate per il 2016 nella misura seguente:

IMU

- ALIQUOTA 3,60 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ALIQUOTA 7,60 per mille che spetta allo Stato (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
- ALIQUOTA 7,60 per mille per aree edificabili;
- ALIQUOTA 7,60 per mille per tutti gli altri fabbricati, non ricompresi nelle categorie precedenti

4) di dare atto che le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. decorrono dal 1° gennaio 2017;

5) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo

TASI e IMU si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.07.2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, componenti T.A.S.I. e I.M.U., al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'art. 13, comma 13/bis e 17 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito

dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 8 consiglieri comunali presenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 27-12-16</p> <p>Il Responsabile del servizio Tornambe' Francesco</p> <hr/>
--	---

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 27-12-16</p> <p>Il Responsabile del servizio Tornambe' Francesco</p> <hr/>
--	---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ZENERE LINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tornambe' Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 02-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tornambe' Francesco

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 19-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tornambe' Francesco